



**TRIBUNALE DI COMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

RG CP N 31 - 2024

Il Collegio, in persona dei magistrati:

1) Dott.ssa	Paola	PARLATI	Presidente
2) Dott.	Marco	MANCINI	Giudice relatore
3) Dott.	Luciano Pietro	ALIQUO'	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO**

(art 84 e ss CCII)

visto il ricorso del 1.2.2024 con il quale la società Italgraf S.r.l., con sede legale in Mozzate (CO), Via Anna Frank 3/D, C.F., P.IVA 01483590137 ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII;

letto il decreto del 14.2.2024 con il quale il Tribunale ha assegnato termine fino al 2.4.2024, poi prorogato al 31.5.2024, nominando commissario giudiziale il Dr Daniele Marazzi, fissando udienza di discussione, per come differita, al 10.6.2024, per sentire le parti;

rilevato che entro il prescritto termine la società ha depositato il ricorso *ex artt.* 40, 44, 84 e 87 c.c.i.i.;

udito il giudice relatore;

sentite le parti;

esaminato il parere del Commissario Giudiziale;

lette le note integrative depositate dalla società ricorrente;

visto il parere favorevole del PM;

#### OSSERVA

Deve ritenersi sussistere ex art 27 ccii della competenza di questo Tribunale essendo la sede effettiva dell'impresa ubicata a Mozzate (CO).

Nella fase di apertura del concordato liquidatorio il Tribunale deve valutare ai sensi degli artt 7, 47 e 87 CCII se:

- a) la proposta di concordato sia ammissibile (cioè sussistano i requisiti formali di sottoscrizione della domanda, la documentazione sia completa, siano concretati i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi e quello oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza) e siano espressamente indicate le ragioni di convenienza per i creditori;
- b) il piano sia fattibile, inteso come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nella fattispecie risulta che la domanda risponda alle condizioni di legge:

- il ricorso è stato approvato e sottoscritto dall'organo amministrativo con le forme di cui all'art. 120 bis CCII;
- il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta ex art 39 CCII, ivi comprese le attestazioni del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, fatto salvo l'approfondito esame nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario giudiziale ex art 104 e 105 CCII;
- la ricorrente è impresa commerciale operante nel taglio a misura e nella commercializzazione di prodotti per la stampa di etichette per i capi d'abbigliamento assoggettabile a liquidazione giudiziale (non si tratta di impresa minore ex art 2 co 1 lett d. CCII poiché le sue dimensioni superano, almeno in un criterio, le soglie al di sotto delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi), come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi prodotti;
- la ricorrente versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso.

La ricorrente ha depositato il piano concordatario il quale contiene un'analitica indicazione delle attività e passività, la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa, la indicazione delle cause della crisi; il piano di liquidazione con cui tutto il patrimonio che costituisce

la garanzia patrimoniale ex art 2740 cc è destinato al soddisfacimento dei creditori; i tempi necessari per assicurare l'adempimento della proposta; le risorse finanziarie aggiuntive del 10% necessarie e delle relative modalità di copertura, oltre che della promessa per i creditori chirografari di ricevere una soddisfazione non inferiore al 20% dei loro crediti; le ragioni per cui la proposta di concordato è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

In particolare, la società ha basato la propria proposta di concordato LIQUIDATORIO sui seguenti pilastri:

- incasso crediti;
- vendita beni (tra i quali 2 capannoni industriali all'interno dei quali era esercitata l'attività);
- apporto indiretto di risorse esterne del 10 % derivante dal ricavato netto di vendita di un terzo capannone industriale di proprietà di Italgraf di Caldirola Dario e C. Snc (oggi Italgraf di Caldirola Dario e C. Sas), socio al 48 % della società debitrice.

Il passivo concordatario è indicato in € 3.846.292, di cui 503.921 in prededuzione (tra cui € 90.171 a titolo di compenso per il commissario giudiziale ed € 67.789 a titolo di compenso per il liquidatore), € 776.414 a titolo di debiti privilegiati, € 753.017 a titolo di debiti garantiti da Mediocredito Centrale (MCC) ed € 1.812.940 a titolo di debiti chirografari.

Il totale dell'attivo da destinare a pagamento delle spese di procedura ed a soddisfacimento dei creditori è stimato in € 3.045.768, comprensivo di € 509.593 provenienti dalle risorse esterne.

La proposta concordataria prevede:

1. il pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione, incluse le spese di procedura;
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei debiti garantiti da MCC;
3. il soddisfacimento parziale dei crediti erariali degradati e dei creditori chirografari suddivisi in 2 classi: - banche con fideiussioni per € 941.062 cui è previsto un soddisfacimento nella misura del 62,24%; - altri creditori chirografari (compresi i creditori privilegiati degradati per incapacienza) per € 871.878 cui è previsto un soddisfacimento nella misura del 48,94%.

L'apporto di risorse esterne del 10% avviene mediante il conferimento in un Trust appositamente istituito delle quote di Italgraf Sas (che nel frattempo è stata posta in liquidazione volontaria) onerata di vendere l'immobile di sua proprietà e, dopo aver pagato tutti i debiti, con obbligo a chiusura della fase liquidatoria di destinare il ricavato netto che ne residuerà alla procedura; rispetto all'attivo dichiarato alla presentazione della domanda (pari a euro 2.970.384), il valore dell'immobile pari ad oltre 509.000 pare in astratto idoneo ad incrementare l'attivo disponibile.

Le risorse destinate ai creditori consentono di ritenere verosimile che i creditori chirografari potranno ricevere una soddisfazione non inferiore al 20% dei loro crediti.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici.

Per quanto riguarda la tempistica per la soddisfazione dei creditori, si prevede il pagamento per i privilegiati e creditori chirografari entro 2 anni e mezzo dal 1.2.2024.

Il proponente ha rimarcato l'utilità per i creditori della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale attesa la valorizzazione dell'attivo concordatario poiché verrebbe offerto un attivo inferiore pari a euro 2.303.000 (senza apporto esterno del 10% e con riduzioni superiori del valore di realizzo dei beni).

Il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente sui profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, sulla verifica dell'indicazione delle ragioni di convenienza della proposta per i creditori nonché sulla fattibilità del piano, cioè quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, oltre poi alla corretta formazione delle classi.

Il commissario giudiziale, pur esprimendo parere favorevole all'apertura del concordato, ha rilevato le seguenti criticità:

- a) difficoltà di definire e quantificare le risorse esterne del 10% da apportare alla procedura poiché se il terzo (Italgraf sas) è proprietario di un capannone industriale "libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli", tuttavia da un lato le quote della sas sono state conferite in trust che si è assunto l'obbligo di far affluire alla procedura il ricavato netto della vendita e dall'altro non vi è contezza dell'effettiva situazione debitoria della sas che potrebbe deprimere in maniera importante il residuo attivo di liquidazione;
- b) rischi derivanti dalle stime di realizzo di tutti i beni societari, siano essi mobili, mobili registrati o immobili, occorrendo particolare attenzione in merito alle valutazioni fatte, soprattutto in considerazione del fatto che la vendita di 2 dei 3 immobili avverrà mediante procedura competitiva e che in caso di mancata vendita, anche di uno degli immobili, Italgraf non disporrà della liquidità necessaria a soddisfare il fabbisogno concordatario nella misura prevista.

In ordine a tali perplessità, la società ricorrente ha avuto modo di precisare che

- la sas, proprietaria dell'immobile il cui ricavato, dedotti i costi, andrà destinato alla procedura, è inattiva da oltre 10 anni limitandosi ad incassare i canoni di locazione dalla società debitrice che occupa il capannone da vendere, fatta salva adeguata verifica dei debiti esistenti e dei carichi pendenti fiscali; resta comunque fermo l'impegno dei Disponenti (signori Dario e Marina Caldirola) a dotare il trust delle eventuali risorse finanziarie necessarie;

- il fondo rischi è stato aumentato ad Euro 100.000 per eventuali costi di bonifica ambientale (da ipotizzarsi comunque contenuto, avuto riguardo alle effettive modalità di produzione, indicate nella relazione depositata dalla società

Il Collegio ritiene che gli argomenti svolti a sostegno del piano liquidatorio rispetto al miglior interesse dei creditori siano condivisibili, pur nel difficile giudizio di verosimiglianza di previsioni di stima che sorreggono il piano, tenuto conto delle criticità rilevate dal Commissario Giudiziale.

La proposta concordataria garantisce il soddisfacimento del ceto creditorio in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la liquidazione del patrimonio, venendo meno, soprattutto, oltre all'apporto del 10%

Esaminato il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale, e pur tenendo conto delle criticità rilevate dal medesimo(modalità apporto risorse esterne; rischi derivanti dalla entità della stima dei beni; gestione problematiche ambientali e relativi eventuali costi di bonifica ambientale), è possibile ricavarne un giudizio di ammissibilità della proposta e di non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 co I CCII, con approfondimento e controllo delle criticità rilevate (previa esecuzione di controperizie per la valorizzazione dei due capannoni; previo controllo dell'effettivo ricavo connesso alla vendita del terzo immobile; previa perizia per controllo dei rischi e costi ambientali) redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza), sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII illustrerà tra l'altro con relazione integrativa qualora emergano eventuali informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione consapevole del voto, comunicandola ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Le spese di procedura ex art 47 CCII, limitatamente a quelle connesse al compenso appostato del Commissario Giudiziale (90.171), sono definite in dispositivo nella misura del 20% circa (arrotondato).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 7, 47, 84, 87, 105, e 107 CCII;

**dichiara**

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società Italgraf S.r.l., con sede legale in Mozzate (CO), Via Anna Frank 3/D, C.F., P.IVA 01483590137 ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII;

**nomina**

giudice delegato per la procedura il Dr Marco MANCINI;

**conferma**

la nomina del commissario giudiziale Dr Daniele Marazzi;

**stabilisce**

che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 6.11.24 ore 9:00... e termineranno il giorno 13.11.24 ore 20:00 disponendo che i creditori facciano pervenire telematicamente il proprio voto all'indirizzo di posta elettronica del commissario giudiziale;

**fissa**

il termine perentorio del **1.7.2024** per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della società proponente della somma di Euro 19.000,00 su conto corrente intestato alla procedura aperto presso istituto di credito che sarà comunicato dal Commissario Giudiziale;

**assegna**

al Commissario Giudiziale termine di giorni 10 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, anche per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII;

**stabilisce**

ai sensi dell'art. 94, quarto comma, c.c.i.i. che non è necessaria alcuna autorizzazione del Giudice delegato per tutti gli atti indicati al secondo comma della citata disposizione di valore inferiore ad Euro 5000,00;

**dispone**

che il commissario giudiziale può accedere alle banche date di cui all'art. 49, c. 3, lett. f), CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e per l'effetto autorizza il commissario giudiziale:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**dispone**

che il commissario giudiziale provveda a trasmettere ai creditori la relazione di cui all'art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto

**manda**

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 10.6.2024

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 13 GIU 2024

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE



Il Presidente